

STATUTO DELLA FONDAZIONE DOHRN

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1) La Fondazione Antonio e Rinaldo Dohrn, istituita presso la Stazione Zoologica il 12 Dicembre 1955 per “onorare i nomi di Antonio e Rinaldo Dohrn”, nell’osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e segg. del codice civile, e del D.P.R. num. 361 del 10.2.2000, cambia denominazione in “FONDAZIONE DOHRN” (di seguito denominata “FONDAZIONE”) per onorare l’intera famiglia Dohrn.
- 2) La FONDAZIONE è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, non distribuisce utili, e ha piena autonomia statutaria e gestionale.
- 3) L’attività della FONDAZIONE è regolata dal presente Statuto e dai regolamenti interni, se emanati.
- 4) La Fondazione ha sede legale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, in Villa Comunale, num. 1, Napoli, e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi solo nella Regione Campania.

Articolo 2 – Finalità ed attività

- 1) La FONDAZIONE persegue le finalità della valorizzazione, promozione, divulgazione scientifica delle attività di ricerca svolte dalla Stazione Zoologica, anche tramite la gestione, l’adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo delle strutture affidate alla FONDAZIONE dalla SZN per incrementare il *public engagement* della Stazione Zoologica Anton Dohrn e contribuire al finanziamento della ricerca scientifica ivi svolta.
- 2) La FONDAZIONE include tra le sue finalità quella di:
 - a. garantire la migliore fruizione delle strutture accessibili al pubblico che le sono affidate in gestione dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, fra cui, a titolo di esempio, l’Acquario, il centro per la ricerca ed il recupero delle tartarughe marine di Portici, le collezioni biologiche ed i musei del Centro Darwin-Dohrn, garantendone, al contempo, l’adeguata conservazione, e la migliore gestione economica-amministrativa, la manutenzione ordinaria, la sicurezza, la pulizia, la gestione dei servizi di accoglienza, ristorazione, merchandising e biglietteria;
 - b. organizzare e gestire mostre ed eventi culturali, congressi, convegni, tavole rotonde, stage e seminari, attività didattiche e divulgative, ricerche, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, anche internazionali, in tema di biologia ed ecologia marina, e dell’evoluzione della vita in mare per favorire e diffondere la cultura del mare e dell’ambiente;
 - c. favorire la conoscenza, la fruizione e la circolazione del proprio patrimonio culturale attraverso la costante visibilità dello stesso e il prestito ad altri musei italiani o stranieri;
 - d. effettuare inchieste, rilevazioni, ricerche e sondaggi di opinione in tema di biologia ed ecologia marina, dell’evoluzione della vita marina e della conservazione della biodiversità marina;
 - e. stabilire convenzioni, contratti e/o altre forme di partnership con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con le università e con i privati per convenire forme di sostegno alle sopra indicate attività, anche mediante partecipazione a bandi pubblici e di sponsorizzazioni;

- f. produrre e commercializzare materiale divulgativo e formativo (e.g., audiovisivo, editoriale e di merchandising), dell'Acquario, del centro di ricerche e recupero delle tartarughe marine e dei musei e delle altre strutture espositive della Stazione Zoologica Anton Dohrn;
 - g. istituire premi e borse di studio da utilizzarsi in Italia o all'estero.
 - h. accettare donazioni o contributi da amministrazioni, Enti (e.g., Università, Società Scientifiche, Accademie, Fondazioni) o privati sia italiani sia stranieri (incluse società commerciali ed industriali).
 - i. svolgere ogni altra attività coerente, strumentale e non competitiva, volta al supporto della ricerca svolta nella Stazione Zoologica Anton Dohrn.
- 3) La FONDAZIONE può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva e comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità e a realizzare economie di gestione, quali la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti.
- 4) La FONDAZIONE non può in nessun modo partecipare, o essere soggetto promotore o fondatore di associazioni, altre fondazioni, comitati o, più in generale, di istituzioni pubbliche o private incluse società di capitali o con diversa configurazione giuridica.

Articolo 3 – Patrimonio e fondi per la gestione

- 1) Il patrimonio indisponibile della FONDAZIONE è costituito dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti in gestione dalla Stazione Zoologica in sede di atto costitutivo nonché dai beni mobili ed immobili che perverranno alla FONDAZIONE, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione a incrementare il patrimonio indisponibile della FONDAZIONE stessa.
- 2) I beni patrimoniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nelle forme e nei casi previsti dalla legge, e non possono essere usucapiti né formare oggetto di espropriazione forzata.
- 3) Il patrimonio disponibile è costituito dalla somma di € 60.000, messa a tal fine a disposizione dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, dai lasciti, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati e dalle erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente a incremento del patrimonio stesso, nonché dai beni mobili e immobili di cui la Fondazione è proprietaria.
- 4) La FONDAZIONE provvede al perseguimento delle proprie finalità statutarie con le rendite dei beni patrimoniali, con i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, con le assegnazioni, elargizioni ed erogazioni da chiunque effettuate, non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma finalizzate al conseguimento dei programmi annuali. In tali erogazioni rientrano le sponsorizzazioni che la FONDAZIONE riceve per singole iniziative e attività.
- 5) I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un determinato programma.

- 6) La FONDAZIONE può accettare il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio Direttivo.
- 7) Il patrimonio della FONDAZIONE, nonché le rendite che ne derivano, sono totalmente vincolate al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4 – Organi della FONDAZIONE

- 1) Sono organi della FONDAZIONE:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Direttore;
 - d. il Comitato Scientifico;
 - e. il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5 – Presidente della FONDAZIONE

- 1) Il Presidente della FONDAZIONE viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn tra i soggetti che abbiano o abbiano avuto un rapporto consolidato e formale con la SZN, rimane in carica 5 anni ed è rinnovabile.
- 2) Il Presidente della FONDAZIONE presiede il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale della FONDAZIONE.
- 3) In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, subentra il Vice Presidente che potrà legittimare la gestione del potere di rappresentanza apportando la dicitura “in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito” in associazione alla sua firma.
- 4) L’indennità del Presidente della FONDAZIONE è deliberata dal Consiglio Direttivo e non può superare quella del Direttore.
- 5) Il Presidente della FONDAZIONE:
 - a) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, fissando l’ordine del giorno;
 - b) convoca il Comitato Scientifico e lo presiede, fissando l’ordine del giorno;
 - c) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
 - d) sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
 - e) cura l’osservanza dello Statuto;
 - f) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio;
 - g) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 6 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri:
 - il Presidente della FONDAZIONE;
 - un membro nominato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);

- due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn, scelto tra persone che abbiano o abbiano avuto un rapporto consolidato e formale con la SZN;
 - un membro discendente diretto della famiglia Dohrn o, in alternativa, un membro designato di comune accordo tra la famiglia Dohrn e il Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn. In mancanza di pronunciamento da parte della famiglia Dohrn, la nomina del membro spetta al Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
- 2) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I membri nominati possono essere riconfermati per un unico ulteriore mandato. Alla scadenza del mandato, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e il MIUR provvedono alle nuove nomine come illustrato nei precedenti commi.
 - 3) Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei consiglieri, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e/o il MIUR che li hanno nominati hanno la facoltà di sostituirli. I consiglieri cooptati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso e come gli altri membri possono essere rinnovati una sola volta.
 - 4) Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Anche in tal caso si procede per cooptazione di un nuovo membro, secondo quanto sopra disposto.
 - 5) In ogni caso è fatta salva la possibilità di revoca dei consiglieri da parte delle singole istituzioni che li hanno nominati.
 - 6) Possono essere designati a far parte del Consiglio Direttivo anche coloro che hanno incarichi presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn e il MIUR.
 - 7) Ai componenti del Consiglio Direttivo non spettano compensi, emolumenti o indennità, ma solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 7 – Poteri del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa.
- 2) Il Consiglio Direttivo approva i programmi di attività della FONDAZIONE proposti annualmente dal Direttore.
- 3) Il Consiglio Direttivo approva i programmi di attività, previa valutazione da parte dal Comitato Scientifico, che esprime su di essi parere non vincolante.
- 4) Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.
- 5) Il Consiglio Direttivo:
 - a) elegge nel proprio seno il Vice Presidente;
 - b) fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;
 - c) approva ogni anno il programma di attività della FONDAZIONE;
 - d) approva i report sullo stato di avanzamento e di verifica del programma annuale della FONDAZIONE presentato dal Direttore;

- e) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo;
- f) delibera sulla riforma dello Statuto ai dell'Art. 15 del presente Statuto;
- g) approva regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;
- h) nomina il Direttore della FONDAZIONE e delibera sul compenso, sul rinnovo e sull'eventuale revoca dell'incarico;
- i) delibera in ordine all'assunzione, alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti interni, se esistenti;
- j) nomina due dei cinque componenti del Comitato Scientifico;
- k) delibera su quanto proposto dal Comitato Scientifico e su quanto richiesto dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn;
- l) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
- m) nomina, ove lo reputi opportuno, un Presidente Onorario, scegliendolo tra persone di elevatissimo prestigio che si siano distinte nella Società in modo particolare per meriti scientifici nei campi entro i cui fini opera la FONDAZIONE;
- n) delibera in merito allo scioglimento della FONDAZIONE ed alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri del Consiglio stesso o da tre componenti del Comitato Scientifico, e comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio economico di previsione ed il conto consuntivo.
- 2) Il Consiglio si riunisce nelle sedi dell'Ente o in altra località indicata nell'avviso di convocazione. Sono possibili anche riunioni telematiche (con modalità descritte nell'Art. 9 comma 4).
- 3) La convocazione è fatta dal Presidente tramite lettera raccomandata o via posta elettronica, con invio agli interessati almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.
- 4) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.
- 5) Alla riunione del Consiglio Direttivo assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Direttore, che provvede alla verbalizzazione della seduta.

Articolo 9 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 1) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
- 2) Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 3) Per le deliberazioni indicate ai punti e), comma 4, art. 6, è richiesta la maggioranza di almeno 4/5 dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo.

- 4) Il Consiglio può riunirsi mediante *video-*, *call-* o *tele-conference* tra il luogo di convocazione presieduto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, e gli altri luoghi ove sono presenti i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità dei partecipanti alla riunione con collegamento remoto è che sia possibile la loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora il collegamento con un Consigliere non fosse possibile per motivi tecnici, la seduta non sarà valida solo se viene a mancare il numero legale. In tal caso, dovrà essere riconvocata per una data successiva. È facoltà del Presidente sospendere la riunione nel caso in cui, nel corso della stessa, per motivi tecnici, venisse meno il collegamento anche con un solo Consigliere. Saranno considerate comunque valide tutte le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione o della eventuale chiusura anticipata del Consiglio sopravvenuta per mancanza di numero legale.
- 5) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali redatti dal Direttore che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati dal Presidente (o suo sostituto se non presente) e dal Direttore in funzione di Segretario del Consiglio. Tutti i verbali approvati vengono trasmessi prontamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla loro approvazione, al Consiglio di Amministrazione della SZN.
- 6) In caso di urgenza, il Presidente e il Direttore possono prendere, di comune accordo, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, che sono poi sottoposte per necessaria ratifica, all'esame del Consiglio Direttivo nel corso di una successiva riunione collegiale.

Articolo 10 – Il Direttore

- 1) Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto mediante selezione a seguito di avviso pubblico o per pubblico concorso con emanazione di bando ad evidenza pubblica secondo i principi nazionali e comunitari. Tra i requisiti indicati avranno particolare rilievo attività già prestate per identiche o analoghe funzioni, la conoscenza della Stazione Zoologica e/o della ricerca scientifica svolta da Enti Pubblici di Ricerca.
- 2) Il mandato del Direttore, è incompatibile con incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, ha durata di cinque anni, salvo revoca deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è rinnovabile.
- 3) Il compenso del Direttore è deliberato dal Consiglio Direttivo e non può superare la retribuzione lorda di un Ricercatore della Stazione Zoologica.
- 4) Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della FONDAZIONE con le funzioni di segretario.
- 5) Al Direttore compete:
 - a) la direzione di tutte le attività che fanno capo alla FONDAZIONE;
 - b) l'organizzazione e promozione delle singole iniziative, inerenti le attività della FONDAZIONE, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - c) l'obbligo di predisporre programmi annuali di attività della FONDAZIONE, avendo cura di corredarli del parere del Comitato Scientifico, prima di inoltrarli al Consiglio Direttivo;

- d) l'obbligo di predisporre report semestrali di stato di avanzamento e di verifica del programma annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- e) l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo;
- f) l'obbligo di predisporre la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;
- g) l'obbligo di istruire adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
- h) la redazione dei regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;
- i) la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo l'assunzione e l'avanzamento di unità di personale della FONDAZIONE di ogni ordine e grado e per ogni funzione e incombenza;
- j) l'esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- k) la responsabilità dell'effettuazione delle attività programmate;
- l) la direzione degli uffici e del personale della FONDAZIONE.

Articolo 11 – Comitato Scientifico

- 1) Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri:
 - a. tre membri nominati dal Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn;
 - b. due membri nominati dal Consiglio Direttivo della Fondazione.
- 2) La nomina dei membri del consiglio Scientifico deve cadere su personalità italiane o straniere di particolare qualificazione scientifica e di riconosciuto prestigio nel campo della Istruzione, dell'Industria, delle Scienze e della cultura in genere, ed in particolare nelle materie d'interesse della FONDAZIONE.
- 3) I membri del Comitato Scientifico restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rinominabili.
- 4) L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
- 5) L'ufficio di membro del Comitato Scientifico ha carattere, di norma, gratuito. Ai membri del comitato scientifico residenti in località diverse da Napoli, è comunque dovuto il rimborso delle effettive spese di viaggio e dell'eventuale alloggio.
- 6) Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure due membri del Consiglio Direttivo e comunque di norma almeno una volta all'anno.
- 7) Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano il Presidente della FONDAZIONE ed il Direttore, che provvede alla verbalizzazione della seduta.
- 8) Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il Consiglio Direttivo.
- 9) Il Comitato Scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della FONDAZIONE.

- 10) I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente del Comitato stesso.

Articolo 12 – Collegio dei revisori dei conti

- 1) Il controllo contabile della FONDAZIONE è affidato ad un Collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi, così designati:
 - due membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn;
 - un membro effettivo designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 2) Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi finanziari, e più precisamente fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio del suo mandato, con proroga delle funzioni sino alla nomina dei successivi Revisori. L'incarico può essere rinnovato per un unico ulteriore mandato triennale.
- 3) I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 4) Il Collegio dei revisori verifica l'attività di amministrazione della FONDAZIONE, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.
- 5) I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della FONDAZIONE o su determinati affari. I membri del Collegio dei revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 6) Il Collegio dei revisori, nel caso in cui venga a conoscenza di irregolarità di gestione ovvero violazione dello Statuto o di norme che disciplinano l'attività della FONDAZIONE informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
- 7) Il compenso dovuto ai membri del Collegio è a carico della FONDAZIONE ed è da essa determinato sulla base delle previsioni della Tariffa dei Dottori Commercialisti.

Articolo 13 – Esercizio finanziario

- 1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno in cui la FONDAZIONE acquista la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.
- 3) Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
- 4) E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 14 – Presidente Onorario

- 1) Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, privo di compiti di gestione e funzioni di legale rappresentanza, che viene invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo nonché a quelle del Comitato Scientifico e può rappresentare la Fondazione nel corso di manifestazioni della stessa o da altri enti indette.
- 2) Il Presidente Onorario non ha diritto ad alcuna indennità, resta in carica sino alle dimissioni e può essere revocato secondo modalità previste per la revoca dei Consiglieri.

Articolo 15 – Modifiche allo statuto della FONDAZIONE

- 1) Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo con il voto favorevole di almeno 4/5 dei componenti del Consiglio Direttivo e con la prescritta approvazione dell'autorità governativa.

Articolo 16 – Vigilanza, scioglimento e liquidazione della FONDAZIONE

- 1) La Regione Campania vigila sull'attività della FONDAZIONE ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.
- 2) In caso di estinzione della FONDAZIONE per qualunque causa:
 - a. il patrimonio indisponibile conferito in uso dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn e da altri Enti ritorna nella disponibilità dei proprietari;
 - b. tutti gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla FONDAZIONE vengono devoluti alla Stazione Zoologica Anton Dohrn.
- 3) In nessun caso la Stazione Zoologica Anton Dohrn o altri donatori sono tenuti a farsi carico di assumere personale dipendente della FONDAZIONE.

Articolo 17 - Clausola Di Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.